

Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive

*Simonetta Vincze, Albert Henke**

CLIMATE CHANGE LITIGATION: ISSUES AND CHALLENGES

ABSTRACT: The contribution analyzes the main trends of climate change litigation, against both public entities and private parties, in Italy and abroad, highlighting the most relevant procedural issues. Starting from the famous “*Giudizio universale*”, the first Italian climate litigation case brought before the civil court in Rome (with elements of originality compared to previous European litigation experiences), the contribution will address the legal foundation of the actions (or *causa petendi*), the *locus standi*, even in collective forms, the most appropriate *fora* (court or arbitration) and their reciprocal relationship, the effectiveness of protection, the causation link and the applicable law.

KEYWORDS: Climate litigation; giudizio universale; effectiveness of protection; *locus standi*; causation link

ABSTRACT: Il contributo analizza i principali *trends* del cd. “contenzioso climatico”, nei confronti sia di entità pubbliche che di soggetti privati, in Italia e all'estero, evidenziando le più rilevanti problematiche processuali. Prendendo spunto dal celebre “Giudizio universale”, il primo contenzioso climatico italiano radicato presso il Tribunale civile di Roma (con elementi di originalità rispetto alle precedenti esperienze contenziose europee), si affronteranno temi quali il fondamento giuridico delle azioni (o *causa petendi*), la legittimazione attiva, anche in forme collettive, i *fora* (giudiziali o arbitrali) più adeguati e il reciproco rapporto, l'effettività della tutela, il nesso di causalità, la legge applicabile.

PAROLE CHIAVE: Contenzioso climatico; giudizio universale; effettività della tutela; legittimazione; nesso di causalità

SOMMARIO: 1. *Climate change litigation*: lo stato dell'arte – 2. La *climate change litigation* civile contro lo Stato in Italia – 3. La “possibilità giuridica” della tutela in sede civilistica del diritto umano al clima stabile e sicuro – 4. Quale giudice per la tutela del diritto umano al clima stabile e sicuro? – 5. Lo Stato quale legittimato passivo delle *climate change litigation* – 6. La legittimazione attiva alla *climate change litigation* – 7. Quale processo per la

* *Simonetta Vincze*: Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università degli Studi di Milano. Mail: simonetta.vincze@unimi.it; *Albert Henke*: Professore Associato di Diritto Processuale Civile all'Università degli Studi di Milano. Mail: albert.henke@unimi.it. *Simonetta Vincze* è autrice dei parr. da 2 a 8; *Albert Henke* è autore dei parr. 1 e da 9 a 11. Il contributo è stato selezionato nell'ambito della call “*Climate change: una prova ‘estrema’ per l'etica e per il diritto*” ed è sottoposto a referaggio anonimo.



climate change litigation civile? Brevi riflessioni (*de iure condendo*) sulla *class action* inibitoria in materia di diritto alla salute climatica. – 8. Il problema dell’attuazione della tutela giudiziale nelle *climate change litigation* contro lo Stato – 9. Il ruolo dei diritti umani nei contenziosi stranieri e transfrontalieri – 10. Principali problematiche processuali – 11. *Global North e Global South*.

1. *Climate change litigation*: lo stato dell’arte

Il nesso tra emissioni antropogeniche di gas a effetto serra, eventi meteorologici estremi¹ (nonché altri *climate-related events*)² e danni a persone e proprietà è sempre più spesso riconosciuto, oltre che nella letteratura scientifica³, anche e soprattutto dalle autorità giudiziarie nazionali in numerose giurisdizioni⁴. Invero, negli ultimi anni, e in particolare a livello internazionale, si è assistito ad una vera e propria proliferazione della cd. *climate change litigation*⁵, con lo sfondamento della soglia delle due migliaia di azioni giudiziali proposte in diverse giurisdizioni⁶. Si tratta spesso di

¹ M.L. BANDA, *Climate science in the courts: a review of U.S. and international judicial pronouncements*, in *Environmental Law Institute*, 2, 2020, 1 ss.

² V., per riferimenti, il Report del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters «*The Human Cost of Natural Disasters 2015: A Global Perspective*», EM-DAT, 2015, al link: <http://emdat.be/human-costnatdis>. Il database EM-DAT (*International Disasters Database*) contiene i dati essenziali sulla verifica e gli effetti di oltre 22.000 disastri di massa nel mondo dal 1900 ad oggi. Il database viene aggiornato in base a diverse fonti, tra cui agenzie delle Nazioni Unite, NGOs, compagnie assicurative, istituti di ricerca e agenzie di stampa; v. anche lo *Special Report* dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), curato da C.B. FIELD, V. BARROS ET AL. (a cura di), *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*, Cambridge, 2012, 3 ss. L’IPCC è l’ente delle Nazioni Unite che esamina e valuta le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche prodotte in tutto il mondo, importanti per la comprensione dei cambiamenti climatici.

³ Si veda, in proposito, la Parte I del *Sixth Assessment Report* pubblicato nell’agosto 2021 dall’IPCC «*The Physical Science Basis*» (link: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/>). Nel settembre 2021, gli editori di oltre 200 riviste mediche hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, affermando che il cambiamento climatico è: «(...) *the greatest threat to global public health*»; per riferimenti v. V. L. ATWOLI ET AL., *Call for Emergency Action to Limit Global Temperature Increases, Restore Biodiversity, and Protect Health*, in *New England Journal of Medicine*, 385, 2021, 1134 ss.

⁴ Per una esaustiva analisi comparata v. F. SINDICO, M.M. MOÏSE MBENGUE (a cura di), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, *Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law*, Springer Switzerland 2021, *passim*.

⁵ Sull’esatta definizione del fenomeno della *climate change litigation* vi è un dibattito aperto. Ad esempio, l’approccio adottato dal *Sabin Center for Climate Change Law* presso la *Columbia Law School* di New York per individuare i casi da includere nel proprio *Climate Change Litigation Databases* (la banca dati più completa ed aggiornata al mondo in tema di *climate change litigation*) consiste nel ricondurre a questa categoria tutti i casi dinanzi a organismi giudiziali e para-giudiziali che concernono questioni di scienza, politica o diritto del cambiamento climatico. Dal canto loro, D. MARKELL, J.B. RUHL, *An Empirical Assessment of Climate Change In The Courts: A New Jurisprudence Or Business As Usual?*, in *Florida Law Review*, 64, 2012, 27 hanno ritenuto di adottare la seguente definizione: «(...) *any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change causes and impacts*». Per ulteriori riferimenti v. anche J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, Cambridge, 2015, 8 ss.; H.M. OSOFSKY, *Is Climate Change “International”? Litigation’s Diagonal Regulatory Role*, in *Virginia Journal of International Law*, 49(3), 2009, 587 ss., spec. 631-634; S. BOGOJEVIC, *EU Climate Change Litigation, the Role of the European Courts and the “Importance of Legal Culture”*, in *Law & Policy*, 35(3), 2013, 184 ss.

⁶ A livello globale, a partire dal 2015 il numero complessivo di procedimenti relativi ai cambiamenti climatici è più che raddoppiato; invero, se tra il 1986 e il 2014 sono state proposte poco più di 800 domande, negli ultimi



strategic litigation, ossia di contenzioso utilizzato quale veicolo per portare all'attenzione dell'opinione pubblica⁷ questioni di vitale importanza per una determinata comunità, fungendo da sprone, pungolo e catalizzatore per cambiamenti sul piano culturale, sociale e dell'azione legislativa ed amministrativa⁸, al fine di pervenire alla c.d. *climate justice*⁹. Il potenziale “destabilizzante”, in questo senso, è notevole, e ciò riguarda sia le c.d. *private law actions*, ossia le azioni volte a tutelare l'ambiente e la salute che si muovono essenzialmente sul crinale della violazione del principio del *neminem ledere* (*tort, public nuisance, misrepresentation...*), sia le c.d. *public law actions* (le più frequenti), promosse da società, ONG e individui nei confronti di governi e autorità pubbliche¹⁰. In relazione alle prime, infatti – per lo più instaurate nei confronti di soggetti privati e imprese produttrici di emissioni inquinanti (società, in particolare, operanti in settori quali l'agroalimentare, i trasporti, l'industria della plastica, con una prevalenza per il settore energetico)¹¹, di cui vengono censurate le condotte inquinanti, a volte contestualmente a richieste risarcitorie, secondo il principio ormai inequivocabilmente riconosciuto del “chi inquina paga”¹² –, il contenzioso “climatico” impone alle società di rimodulare le loro condotte e strategie alla luce delle sfide legate alla transizione a una *lower-carbon global economy*. In relazione alle seconde – che mirano ad ottenere ora il risarcimento di danni derivanti dai cambiamenti climatici, ora ad indurre gli Stati ad adempiere agli impegni assunti in sede internazionale, convenzionale e unionale in materia ambientale e climatica, adottando azioni più incisive (di carattere normativo e/o amministrativo) per la riduzione delle emissioni inquinanti –, la pressione esercitata su legislatore e governi finisce, nei casi più estremi, per mettere in dubbio il principio *montesquiano* della separazione dei

sette anni sono state proposte più di 1.800 domande. Ad oggi, il *database* del *Sabin Center's Climate Change Litigation Database* conta più di 2600 casi, di cui 1897 negli USA e 789 in tutte le altre giurisdizioni o dinanzi a corti e tribunali regionali (tra cui le corti europee). Per approfondimenti v. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, Londra, 2022.

⁷ Per un quadro sempre attuale della situazione si può consultare il sito www.climatecasechart.com. Sul tema v. anche A. VIVANI, *Climate change litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?*, in *Ambiente e sviluppo* 2020, 599 ss., il quale rileva come spesso lo scopo precipuo di dette iniziative giudiziarie sia la risonanza mediatica delle stesse.

⁸ Sul fenomeno della *strategic litigation* v. M. RAMSDEN, K. GLEDHILL, *Defining Strategic Litigation*, in *Civil Justice Quarterly*, 4, 2019, 407; G. ROSENBERG, *The Hollow Hope: Can Courts Bring about Social Change?*, Chicago, 2008.

⁹ Di giustizia climatica si parla apertamente anche in alcuni documenti dell'Unione europea. Si veda, ad esempio, il Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Giustizia climatica (2018/C 081/04) – relatore C. LOHAN –, dove si sottolinea come tale concetto conferisca ai cambiamenti climatici mondiali una dimensione etica e politica, e non solo strettamente ambientale. Sul punto: S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 2021, 293 ss.

¹⁰ Secondo J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, *op. cit.*, in tale anno più del 70% di tutti i casi è stato instaurato contro i governi e il 70% è stato azionato su iniziativa di ONG e individui (o entrambi quali attori congiunti). Al di fuori degli Stati Uniti, le ONG e gli individui rappresentano quasi il 90% degli attori, mentre negli Stati Uniti i governi, le società e le associazioni di categoria costituiscono una percentuale più elevata di attori.

¹¹ V., per riferimenti, J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, *op. cit.*

¹² Sul tema, in relazione alle cause a tutela dell'ambiente e anche per riferimenti, v. F. RATTO TRABUCCO, *La tutela dell'ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 487 ss.; M. GATTI, *Paga (solo) chi inquina? L'attribuzione della responsabilità ambientale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in M.A. LUPOLI (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Santarcangelo di Romagna, 2017, 149 ss.





poteri¹³. Invero, ogniqualvolta si sottoponga allo scrutinio giudiziale l'adeguatezza dell'azione legislativa o governativa in tema di politiche di contrasto al cambiamento climatico (in particolare allorché oggetto dell'indagine sia la corrispondenza delle politiche governative ai risultati della scienza climatica o un'analisi costi-benefici delle stesse¹⁴), lo sconfinamento della cognizione giudiziale in valutazioni di natura *lato sensu* "politica" è dietro l'angolo.

Se il contrasto al cambiamento climatico rappresenta l'elemento unificatore di questa tipologia di contenzioso, le basi giuridiche delle azioni (le c.d. *causes of action*) e i rimedi richiesti non potrebbero essere più diversi.

Con riferimento alle prime, continuano di gran lunga a prevalere – in particolare nelle giurisdizioni con il tasso più elevato di "contenziosi climatici", quali gli USA e l'Australia – le c.d. *statutory claims*¹⁵, fondate su diverse forme di illecito civile (*public and private nuisance, duty of care and negligence, failure to warn, civil conspiracy, trespass, unjust enrichment, misrepresentation*¹⁶), analoghe a quelle in passato promosse contro le società produttrici di tabacco o amianto. A queste si affiancano azioni fondate su asserite pratiche commerciali scorrette, violazioni di obbligazioni societarie¹⁷, frodi ai consumatori¹⁸ e violazioni di obblighi di natura amministrativa¹⁹. Questi ultimi, in particolare, possono dare

¹³ Su tale aspetto v. G. YEIN NG, *Judicialisation and the End of Parliamentary Supremacy*, in *Global Journal of Comparative Law*, 3, 2014, 87 ss.; N. HULS, *The Ebb and Flow of Judicial Leadership in the Netherlands*, in *Utrecht Law Review*, 8(2), 2012, 129 ss.; L.F.M. BESSELINK, *The Proliferation of Constitutional Law and Constitutional Adjudication, or How American Judicial Review Came to Europe After All*, in *Utrecht Law Review*, 9(2), 2013, 35.

¹⁴ Sul punto v. S. ROY, E. WOERDMAN, *Situating Urgenda v. the Netherlands within Comparative Climate Change Litigation*, in *Journal of Energy and Natural Resources Law* 34, 2, 2016, 165 ss., per il quale: «Among the aspects of *Urgenda* that might have normative implications (...) is how a separation of powers may be construed in relation to climate law». Tuttavia, proprio nel caso *Urgenda*, la Corte, seguendo un'impostazione suggerita dagli attori, ha distinto tra decisioni puramente politiche (come tali *inammissibili*) e decisioni giuridiche con implicazioni politiche (come tali *ammissibili*), aderendo a quella teoria tedesca sulla razionalità giuridica dell'azione amministrativa che predilige un bilanciamento di poteri rispetto ad una loro separazione.

¹⁵ Per un'analisi di queste *climate change actions* "tradizionali" o "di prima generazione" v. E. FISHER, *Climate Change Litigation, Obsession and Expertise: Reflecting on the Scholarly Response to Massachusetts v. EPA*, in *Law and Policy*, 35(3), 2013, 236 ss.; L. VANHALA, *The Comparative Politics of Courts and Climate Change*, in *Environmental Politics*, 22(3), 2013, 447 ss.; B.J. PRESTON, *Climate Change Litigation (Part 1)*, in *Carbon and Climate Law Review*, 5(1), 2011, 3 ss. 14; ID., *Climate Change Litigation (Part 2)*, in *Carbon and Climate Law Review*, 5(2), 2011, 244 ss.

¹⁶ Per un caso di *public nuisance* soggetto al diritto federale, concernente emissioni di gas ad effetto serra da parte di *public utility companies v. Am. Elec. Power Co. v. Connecticut*, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009), *cert. granted*, 79 U.S.L.W. 3092 (U.S. Dec. 6, 2010) (No. 10-174); per un commento alla decisione v. R. O. FAULK, E. MAYER, J.F. SPEELMAN, J.S. JOHNSTON, *Climate Change Litigation*, in *Journal of Law, Economics & Policy* 7, 2, 2010, 325 ss.

¹⁷ Per un esempio v. *Abrahams v. Commonwealth Bank of Australia*, 2017, C: VID879/2017.

¹⁸ Si pensi alle azioni instaurate da gruppi di consumatori contro la *Volkswagen*, in relazione alle fuorvianti pubblicità e dichiarazioni circa il carattere *carbon-neutral* delle emissioni *diesel* dei veicoli da essa prodotti, nonché all'utilizzo di dispositivi di manipolazione per i test sugli *standards* di emissione. V. anche i casi *Australian Competition and Consumer Commission v. GM Holden Ltd* [2008] FCA 1428 e *Australian Competition and Consumer Commission v. Goodyear Tyres*.

¹⁹ Con particolare riferimento a quest'ultima categoria, si tratta, per lo più, di azioni proposte da individui, società, ONG o enti pubblici nei confronti di governi federali, statali e regionali, con lo scopo di contestare l'applicazione e l'esecuzione della legislazione e, in generale, delle politiche sui cambiamenti climatici (ad esempio, i limiti di emissioni per particolari impianti; modifiche delle zonizzazioni urbane al fine di limitare i terminali di combustibili fossili; autorizzazioni e concessioni soprattutto nei settori urbanistico, estrattivo, energetico e simili). Nel caso



alternativamente luogo ad un *judicial review* di decisioni amministrative sulla base di diversi motivi di carattere *lato sensu* procedurale (illegittimità o irragionevolezza della decisione o della condotta delle autorità²⁰; violazione delle norme procedurali²¹; errori di diritto); ad un *civil enforcement* (“*citizen actions*” da parte di individui e ONG, finalizzate a far rispettare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi ambientali, e così richiedere la mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici)²²; o ad una revisione, *nel merito*, da parte dell’autorità giudiziaria, di decisioni amministrative, con la facoltà di utilizzare nuove prove ed allegazioni²³.

Con riferimento ai rimedi, essi vanno dalla contestazione, avanzata nei confronti delle autorità pubbliche competenti, circa l’efficacia e l’adeguatezza delle loro politiche di contrasto al cambiamento climatico; alla richiesta di forme di indennizzo per coprire i costi incorsi dagli attori per adeguarsi alle necessità della transizione ecologica; alla richiesta di risarcimento danni a cose o persone come conseguenza del cambiamento climatico asseritamente causato dalla condotta dei convenuti.

2. La *climate change litigation* civile contro lo Stato in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese, particolare rilievo ha un’iniziativa giudiziaria che pende davanti al Tribunale civile di Roma e che risulta essere la prima azione promossa davanti alla nostra giurisdizione civile. Il nome che i partecipanti hanno attribuito a tale causa è di per sé evocativo: “Giudizio universale”.

Si tratta di un’azione proposta da alcune associazioni che si occupano di tutela dell’ambiente e da un folto numero di privati contro lo Stato italiano (e per esso della Presidenza del Consiglio), chiamato a rispondere in detta sede a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o per responsabilità custodiale²⁴. In particolare, gli attori chiedono ai giudici civili, in via principale, di accertare la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. o, in via subordinata, *ex art.* 2051 c.c. dello Stato italiano e per l’effetto di condannare il convenuto (Stato italiano) *ex art.* 2058, comma 1, c.c. «all’adozione di ogni necessaria iniziativa per

Friends of the Irish Environment CLG v. Fingal County Council (2017), gli attori avevano contestato in giudizio una licenza edilizia quinquennale rilasciata dalla città di Dublino. Per ulteriori riferimenti v. B.J. PRESTON, *Climate Change Litigation (Part 2)*, in *Carbon and Climate Law Review*, 5(2), 2011, 244 ss.

²⁰ V., *ex multis*, R. (on the application of Hillingdon LBC) v. Secretary of State for Transport and Transport for London, [2010] [WHC 626 (Admin)]; [2010] JPL 976; *Barbone v. Secretary of State for Transport* [2009] EWHC 463 (Admin); [2009] [Inv LRD 12; *Natural Resources Defense Council v. Kempthorne* 506 F Supp 2d 322 ([DCal, 2007], 368-370; *Massachusetts v. EPA*, 549 US 497, 127 S.Ct. 1438, 167 L. [d.2d. 248 (2007)].

²¹ V., per l’ordinamento statunitense, *Pembina Institute for Appropriate Development v. Attorney General of Canada* 6, 7 2008 FC 302 (5 marzo 2008); *Mid States Coalition for Progress v. Surface Transportation Board*; *Center for Biological Diversity v. NHTSA*, 508 F 3d 508 (9 th Cir, 2007), 22. Per l’ordinamento australiano, v. *Gray v. Minister for Planning* (2006) 152 LG [RA 258; *Queensland Conservation Council Inc v. Minister for the Environment & Heritage* [2003] FCA 1463 (1 9 dicembre 2003).

²² V. *Gray v. Macquarie Generation* 201 0 NSWL [C 34; *Van Son v. Forestry Commission of NSW* 7 1 (1995) 86 LG [RA 108, at 129-130; *Vaughan v. Byron Shire Council* [2009] NSWL [C 88].

²³ V., *ex multis*, *Derbyshire Dales District Council v. Secretary of State for Communities and Local Government* – [2009] [WHC 1729 (Admin)]; [2010] 1 P & C R 19; *Taip v East Gippsland Shire Council* [2010] VCAT 1222 (28 luglio 2010); *Alanvale Pty Ltd v Southern Rural Water Authority* [2010] VCAT 480 (21 aprile 2010); *Genesis Power Ltd v Franklin District Council* – 2005] NZRMA 541.

²⁴ Notizie più particolareggiate su detta causa si possono trovare nel sito <https://giudiziouniversale.eu>.



l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di *causa accertanda*».

Il caso presenta, come è evidente, notevoli spunti di interesse e induce a riflettere sia sull'effettiva esistenza di un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice civile, sia sul modello processuale utilizzabile al riguardo, sia, infine, sull'effettività della tutela conseguibile in detta sede.

3. La “possibilità giuridica” della tutela in sede civilistica del diritto umano al clima stabile e sicuro

Il primo profilo sul quale occorre riflettere è quello relativo all'esistenza di un diritto tutelabile in giudizio: il «diritto umano al clima stabile e sicuro», così come si legge nell'atto introduttivo della causa sopra citata, o altro diritto di contenuto equivalente, da intendersi come «diritto a pretendere la non regressione del proprio sviluppo umano e del nucleo essenziale dei propri diritti al cospetto della drammatica urgenza dell'emergenza climatica». Perché si possa ottenere tutela giurisdizionale occorre, infatti, innanzitutto, convenire sull'esistenza di una norma o di un principio che riconosca la situazione giuridica che si vuole porre ad oggetto del processo: la c.d. “possibilità giuridica” dell'azione, la cui mancanza produce improponibilità assoluta della domanda²⁵.

Al riguardo si deve peraltro ricordare che la necessità di offrire tutela ai cc.dd. “diritti della natura” è già da tempo presente – come più ampiamente si dirà in seguito²⁶ – nelle Carte fondamentali di alcuni Paesi e nei documenti ufficiali di enti sovranazionali, come, ad esempio, nell'art. 5, n. 2, del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali²⁷. E proprio da quest'ultimo documento viene spesso fatto discendere il riconoscimento di diritti umani connessi alla natura, i «Rights to Nature», prima ancora che i Rights *of* Nature», come si è precisato²⁸. Di grande rilievo a tal proposito è, oltre alla recente esplicita inclusione della tutela dell'ambiente tra i principi dalla nostra Carta Costituzionale (art. 9), l'art. 41 Cost. dove si precisa altresì che l'iniziativa economica «non può svolgersi ... in modo da arrecare danno ... alla salute e all'ambiente». È poi evidente come il diritto al clima stabile e sicuro si riconnetta strettamente al diritto alla salute *ex* art. 32 Cost., nelle innumerevoli declinazioni che di esso si trovano nei repertori della giurisprudenza, e sia a sua volta in questo ricompreso. La Corte costituzionale ha peraltro riconosciuto già da tempo, a questo proposito, l'esistenza di una entità complessa che è «elemento determinativo della qualità della vita»²⁹.

Anche nella legislazione UE non mancano dei precisi riferimenti a detta situazione giuridica e alla necessità della sua tutela. D'interesse sul punto è soprattutto il nuovo regolamento (UE) n. 2021/1119

²⁵ Sul punto cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*, 28^a ed., Torino, 2022, 39. In giurisprudenza, per una applicazione di detta condizione dell'azione, talvolta misconosciuta, Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18052, in *Foro italiano*, 1, 1, 2011, c. 125.

²⁶ Cfr. § 9.

²⁷ Si legge in quel documento che «Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura».

²⁸ Così ad es. M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche [aggiornamento]*, Torino, 2017, 515 ss.

²⁹ Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641.



del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica³⁰. Né si può dimenticare, a questo riguardo, la Comunicazione della Commissione del dicembre 2019, che ha dato vita al c.d. «Green Deal europeo»³¹.

Così come rilevano a questo proposito numerosi altri atti, trattati e accordi internazionali nei quali non solo si fa riferimento alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento, ma si pongono tali eventi in relazione ai diritti fondamentali dell’uomo³²; documenti, dai quali sembra emergere l’effettiva esistenza e il generale riconoscimento di specifici diritti umani legati al clima, messi in pericolo dall’inquinamento ambientale e dai cambiamenti climatici. Particolare attenzione merita al riguardo il *Preambolo* dell’Accordo di Parigi, dove si richiede che gli Stati: «rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute... dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all’eguaglianza di genere, all’emancipazione delle donne e all’equità intergenerazionale».

Il nesso tra i cambiamenti climatici e l’impatto che essi provocano sulla vita umana e sui diritti fondamentali dell’uomo viene poi messo ben in luce anche grazie allo schema proposto dal *Center for International Environmental Law*, dove si fa riferimento alla lesione, per tale causa, di un gran numero di diritti, quali, ad esempio, quello alla vita, alla salute, all’acqua, ma anche allo *standing of life* e al diritto di proprietà: tutti diritti riconosciuti non solo da legislazioni nazionali ma anche da convenzioni e/o trattati.

Il quadro complessivo ci restituisce, quindi, l’evidenza di situazioni giuridiche protette, che si disegnano non solo come specificazioni sul piano soggettivo della nozione unitaria di “bene ambiente”³³, ma che hanno una loro sfera di autonomia, e che – si può ritenere – appartengono tanto al singolo soggetto quanto alla comunità intera: situazioni giuridiche soggettive ma (anche) acefale, come si usa dire.

4. Quale giudice per la tutela del diritto umano al clima stabile e sicuro?

Un ulteriore tema sul quale occorre riflettere a proposito delle *climate change litigation* in esame riguarda il riparto di giurisdizione tra giudice civile e amministrativo, poiché la tutelabilità, in sede civile, di tale diritto potrebbe considerarsi limitata (e assorbita) da quella che il processo amministrativo offre

³⁰ Cfr. art. 7 di tale regolamento.

³¹ Sul tema le ampie considerazioni di M. RAMAJOLI, *Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2021, 53 ss. anche per ulteriori citazioni.

³² Tra i molti atti si possono ricordare, senza pretesa di completezza, il *Joint Statement on Human Rights and Climate Change* del 2019, le *Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change* dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani del 2021, il *Making Peace with Nature* dell’UNEP del febbraio 2021, il *Joint Statement of United Nations Entities on the Right to Healthy Environment*, firmato l’8 marzo 2021 da 15 Organizzazioni dell’ONU. Si veda inoltre il *Report Climate Change and Human Rights. The Contributions of National Human Rights Institutions* del dicembre 2020.

³³ Sul punto con ampi richiami, F. RATTO TRABUCCO, *La tutela dell’ambiente*, op. cit., 487 ss. In tempi non recenti sul tema Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172. In tema S. PATTI, *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, 859 ss.; C. SALVI, *La tutela civile dell’ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, 868 ss.



per tramite del Codice dell'ambiente³⁴ agli interessi diffusi e/o collettivi in materia ambientale ed anche al diritto all'ambiente³⁵.

Anche la Corte di cassazione specifica peraltro come debba riconoscersi nelle cause ambientali un diritto soggettivo alla tutela della salute, il che comporta che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del danneggiato volta all'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni derivanti da immissioni intollerabili attraverso la tutela inibitoria e il risarcimento in forma specifica³⁶

5. Lo Stato quale legittimato passivo delle *climate change litigation*

Una volta attribuita la patente di situazione giuridica protetta al c.d. diritto alla salute ambientale o diritto umano al clima stabile e sicuro, occorre poi interrogarsi più in concreto riguardo alla tutelabilità di detto diritto in giudizio.

Si pongono, in realtà, in merito alle *climate change litigation* una serie di interrogativi, innanzitutto, quanto ai limiti del potere giurisdizionale rispetto allo Stato e rispetto agli altri suoi poteri³⁷.

Quanto alla possibilità di convenire lo Stato in un giudizio civile, in via di principio, non si pongono per vero particolari problemi, laddove il cittadino faccia valere diritti soggettivi, né mancano in realtà alcuni interessanti precedenti³⁸. Quello di maggior risonanza nel nostro Paese è stato il caso *Francovich* del 1991, che ha visto convenuto e condannato lo Stato italiano. I giudici della Corte di giustizia non hanno in tal caso esitato a riconoscere la responsabilità dello Stato per illecito, laddove siano accertati dei «danni provocati dalla mancata attuazione» (nel caso specifico) di una direttiva europea³⁹. Ma deve precisarsi che in tal caso la direttiva era da considerarsi *self executing* e, quindi, non si poneva la questione di una vera e propria interferenza della Corte sul piano delle scelte legislative dello Stato membro.

³⁴ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 modificato più volte ed anche di recente con legge 21 settembre 2022, n. 142, e dal d.l. 23 settembre 2022, n. 144.

³⁵ L'art. 300 del c. amb. a proposito del danno ambientale fa riferimento a «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima», per la tutela del quale si precede la legittimazione del Ministero dell'ambiente e la giurisdizione amministrativa.

³⁶ Così Cass. civ., Sez. Un., ord. 23 aprile 2020, n. 8092, con nota di G. CECCHERINI, *Danno ambientale e tutela di situazioni giuridiche esclusive: l'inibitoria del giudice ordinario*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 1284 ss. dove si specifica il rapporto tra tutela amministrativa e civile in materia ambientale. In precedenza Cass. 16 giugno 2016, n. 35610, sembrava invece limitare la tutela civile al solo risarcimento, escludendo la possibilità di imporre doveri di comportamento.

³⁷ Sul punto anche S. VALAGUZZA, *op. loc. cit.*, 300 la quale osserva «... la tesi di partenza... è che il contenzioso climatico inverte l'ordine logico delle strutture giuridiche e delle responsabilità, ribaltando il rapporto tra legislazione e giurisdizione, e i loro parametri di efficacia, e pretenda da chi esercita la giurisdizione una valutazione di opportunità, più che di legalità, attribuendo alla sentenza di condanna il significato di una narrazione politica e non di un comando foriero di conseguenze giuridiche precise pronunciato in applicazione di precetti di legge validi nei confronti del convenuto, e verso di esso, e vincolanti».

³⁸ A cominciare dal caso *Leghari vs. Federation of Pakistan*, che ha assunto il ruolo di apripista sul tema. La decisione si può leggere sul sito <http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation>.

³⁹ Corte di giustizia UE, 19 novembre 1991, n. 6/90, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1, 1993, 1585 con nota di L. ANTONIOLI DEFLORIAN, *Francovich e le frontiere del diritto europeo*.





Di rilievo è poi, al di fuori del nostro ordinamento, il c.d. caso *Urgenda*, nel quale lo Stato olandese è stato condannato alla riduzione di CO₂, in forza dei principi di cui agli artt. 2 e 8 della CEDU⁴⁰.

Deve peraltro mettersi in luce come, anche di fronte a detto precedente, spesso la dottrina italiana abbia assunto un atteggiamento scettico, negando che nel nostro sistema giuridico sia configurabile un illecito del legislatore rispetto ai suoi compiti legislativi, sanzionabile in via giudiziale⁴¹.

6. La legittimazione attiva alla *climate change litigation*

Anche sotto il profilo della legittimazione all'esercizio dell'azione, con la quale si voglia tutelare in sede civilistica detto diritto, sorgono peraltro talune incertezze, dovute proprio al carattere collettivo, superindividuale, di tale situazione⁴².

Nel nostro Paese la giustizia civile per principio generale è volta alla tutela del diritto soggettivo di colui che agisce in giudizio (art. 24 Cost.); e l'art. 81 c.p.c. specifica che «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui». Sicché, sebbene si possa riconoscere l'esistenza di un diritto al clima stabile o, meglio, alla salute climatica, occorre poi domandarsi chi sia legittimato a chiederne la tutela davanti al giudice civile e quali siano le forme processuali più idonee⁴³. Il tema è interessante, anche perché la tutela processuale dei *right to Nature* viene declinata secondo modelli molto differenti nelle legislazioni processuali di altri Paesi. In alcuni ordinamenti si è istituita la figura del difensore ambientale, legittimato attivo alla promozione dell'azione; in altri ancora si è invece preferito istituire delle ipotesi di litisconsorzio processuale attraverso la figura del c.d. *amicus curiae*, come avviene in Brasile⁴⁴. Nel nostro ordinamento non ci sono invece previsioni specifiche al riguardo con riferimento alla giustizia civile, anche se la legittimazione di associazioni e comitati è riconosciuta da tempo⁴⁵. Negli ultimi decenni, sempre con maggiore frequenza, anche in campo civilistico stanno infatti assumendo più rilievo le situazioni superindividuali, con conseguente attribuzione della legittimazione ad agire nel processo civile anche a gruppi di soggetti per far valere «diritti dei

⁴⁰ Corte distrettuale dell'Aja, *Urgenda Foundation vs. The State of the Netherlands*, causa C/09/456689, sent. 24 giugno 2015. Sul tema E. FASOLI, *State responsibility and the reparation of non-economic losses related to climate change under the Paris Agreement*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, 90 ss.; T. SCOVAZZI, *L'interpretazione e l'applicazione ambientalista della Convenzione europea dei diritti umani, con particolare riguardo al caso Urgenda*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2019, 619 ss.

⁴¹ Così ad es. V. ROPPO, *La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario (con una trasgressione nel campo dell'illecito "costituzionale" del legislatore)*, in *Contratto e impresa Europa*, 1999, 101 ss.

⁴² Temi affrontati quanto alla tutela amministrativa da M. DELSIGNORE, *La legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientali: questioni aperte*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2020, 179 ss., alla quale si rinvia anche per ulteriori citazioni.

⁴³ Vede un ostacolo (sul fronte del processo amministrativo) proprio nell'art. 81 c.p.c. S. VALAGUZZA, *op. loc. cit.*, 302, la quale sottolinea come nell'ambito del contenzioso climatico, ove si invochi la tutela per sé e per le generazioni presenti e future, mancano del tutto le condizioni per esercitare la sostituzione processuale.

⁴⁴ Per un'ampia panoramica M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche [aggiornamento]*, Torino, 2017, 516.

⁴⁵ Si veda ad es. Tribunale Nola, 23 settembre 2004, in *Corriere del Merito*, 2005, 64, con nota di A. BASSI. R. CAPONI, *Azioni collettive, interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008, 1205 ss.; D. De SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, 2013, 577 ss.





singoli (o anche dei singoli)»⁴⁶, laddove vi siano esigenze di natura sociale; così come è ormai in uso nel processo far riferimento alla nozione di enti esponenziali⁴⁷.

D'altra parte, già da tempo si osserva come non solo la legislazione processuale debba aprirsi alle istanze sociali, ma anche che l'analisi giuridica in generale, e quella processuale in particolare, non possa essere immune da considerazioni di politica del diritto, sollecitate proprio dai principi fondamentali della Carta costituzionale⁴⁸.

Si rivendica infatti l'utilizzabilità degli strumenti privatistici anche in presenza di un rapporto uomo-natura ricostruito attorno alla nozione d'interesse diffuso⁴⁹ o di interesse collettivo⁵⁰, laddove si fa riferimento a interessi (o, meglio, a diritti) indifferenziati, indistinguibili rispetto ai loro portatori: interessi effettivamente «superindividuali»⁵¹. Il bene della vita, cui essi sono correlati, insuscettibile di appartenenza o fruizione esclusive, realizza infatti simultaneamente l'interesse di tutti i componenti del gruppo⁵².

A questo proposito deve tuttavia ricordarsi la causa *Carvalho vs. Parlamento Ue*⁵³, introdotta per ottenere l'annullamento di un intervento legislativo in materia di gas a effetto serra. In tale occasione il Tribunale dell'Unione europea ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non solo non dimostrata né dimostrabile la lesività dei provvedimenti legislativi impugnati rispetto alla situazione giuridica dei ricorrenti, ma anche perché – si sostiene nella decisione – detta situazione giuridica sarebbe indifferenziata rispetto a quella di qualunque altro soggetto.

⁴⁶ Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, 45.

⁴⁷ Sulla legittimazione di tali enti, si veda ad.es. A. Pennisi, v. *Parte civile*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Milano 1981, 995.

⁴⁸ Così A. CARRATTA, *La "funzione sociale" del processo civile fra XX e XXI secolo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, 29.

⁴⁹ Per questa descrizione delle due differenti visioni F. RATTO TRABUCCO, *La tutela dell'ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 487 ss. È noto, peraltro, che le Sezioni Unite, già nel 1999, compiendo quella che è stata definita una svolta storica del nostro sistema di responsabilità civile, rappresentata dalla caduta del dogma dell'irrisarcibilità del danno da lesione di interesse giuridicamente rilevante, ne hanno invece riconosciuto la risarcibilità in sede civile, qualora si tratti di un atto illegittimo della p.a., che sia stato posto in essere con dolo o colpa e che sia stato causa di danno ingiusto – diretta conseguenza del provvedimento –. Ciò è ammissibile, secondo la Corte, poiché ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, essendo la tutela risarcitoria assicurata esclusivamente in relazione all'ingiustizia del danno. Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Rivista di diritto civile*, 2003, 20607 con nota di A.G. CIANCI, *La responsabilità della pubblica amministrazione nel sistema del diritto privato*.

⁵⁰ Sul punto si vedano le considerazioni nel § 7, dedicato all'azione di classe. Quanto alla tutela civilistica degli interessi collettivi, si vedano ad es. R. CAPONI, *Azioni collettive, interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008, 1205 ss.; D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, 2013, 577 ss.

⁵¹ R. CAPONI, *Azioni collettive, interessi protetti e modelli processuali di tutela*, cit., 1211. Sul tema, in rapporto alla giustizia civile, R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, 747 ss. anche per citazioni.

⁵² Sul punto A. GIUSSANI, *Giustizia civile e tutela dell'ambiente: una pagina ancora da scrivere?*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, cit., 193, il quale, rilevando i pericoli inflattivi che la serialità di tali controversie rappresentano, auspica l'aggregazione in un campione unitario rappresentativo della categoria degli interessati, sulla base sia di un esplicito consenso, sia del «silenzio qualificato».

⁵³ Ord. 8 maggio 2019, causa T-330/2018.



7. Quale processo per la *climate change litigation civile*? Brevi riflessioni (*de iure condendo*) sulla *class action* inibitoria in materia di diritto alla salute climatica

Qualche lustro addietro, la dottrina processual-civilistica italiana si interrogava a proposito della tutela giurisdizionale degli interessi diffusi, concludendo che i medesimi sembrano «ancora in cerca [...] del loro processo»⁵⁴. Lo stesso potremmo ripetere per le *climate change litigation*, anche se la mutata sensibilità del legislatore verso le nuove esigenze sociali è testimoniata dall'introduzione nel nostro ordinamento della “nuova” azione collettiva disciplinata nel nuovo Titolo VIII *bis* del IV libro del codice di rito. In vigore da maggio del 2021.

Tale tipo di tutela collettiva avrebbe, in realtà, tutte le caratteristiche necessarie per ambire a diventare “il” processo delle *climate litigation* qui in esame. Mi riferisco soprattutto a tal riguardo alla c.d. inibitoria collettiva, disciplinata nell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., che mira ad «ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva», concepita proprio per reagire alla lesione di interessi effettivamente collettivi. Come si è osservato, è infatti la rilevanza sovraindividuale dell'interesse collettivo che in questa ipotesi consente, in via d'eccezione, la sostituzione processuale volontaria ex art. 81 c.p.c. dell'ente esponenziale⁵⁵.

Tuttavia pare certo che, secondo la normativa vigente, né tale azione, né, peraltro, quella collettiva risarcitoria (disciplinata dall'art. 840 *bis* e ss. c.p.c.) possano essere utilizzate nell'ipotesi di *climate litigation* contro lo Stato.

La platea dei soggetti che possono essere convenuti in giudizio con questi nuovi strumenti è infatti limitata: tali azioni collettive possono essere promosse solo «nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività» (art. 840 *bis*, comma 3, art. 840 *sexiesdecies*, comma 2, c.p.c.).

Ma nulla esclude che in futuro, magari anche grazie alle pressioni di origine europea e internazionale, si possa assistere ad un ulteriore sviluppo di questa efficace forma di tutela, interessante anche perché, come si è osservato, sembra affrancare la tutela inibitoria dai requisiti del danno e della colpa, per farne strumento di prevenzione⁵⁶, come richiede anche la famosa *Public Trust Doctrine*⁵⁷.

⁵⁴ L. LANFRANCHI, *Costi sociali della crisi della giustizia civile e degiurisdizionalizzazione neoliberista, Relazione all'incontro di studio Giustizia ed economia: due mondi diversi nei ritmi, nei contenuti e nei tempi. Come conciliarli nel perdurante stato di crisi del processo civile italiano*, Roma, 31 gennaio 1996, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1996, 158 ss.

⁵⁵ E. MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile*, I, Torino, 2022, 49. Anche se vi è chi, al riguardo, tratta di «mera azione». Sul tema ci sia consentito rinviare, anche per citazioni a R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., 407 ss.

⁵⁶ Sottolineano questo profilo A TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021, 230 ss.

⁵⁷ Tesi di elaborazione statunitense per la quale lo Stato è obbligato a custodire gli elementi naturali di valenza collettiva che devono essere mantenuti anche a beneficio delle generazioni future. Sul tema si vedano ad es. J.L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Michigan Law Review*, 68, 3, 1970, 471 ss., in JSTOR; M.C. BLUMM, M.C. WOOD, *The Public Trust Doctrine in Environmental and Natural Resources Law*, Carolina Academic Press, 2021, *passim*; e nella dottrina italiana G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1287, anche per altre citazioni.



8. Il problema dell'attuazione della tutela giudiziale nelle *climate change litigation* contro lo Stato

Per quanto sia indubbia la crescente sensibilità della società verso il tema dei cambiamenti climatici, non si può tuttavia omettere di rilevare che il vero *punctum dolens* di questo tipo di *litigation* sta sul fronte della effettività della tutela richiesta.

Laddove si chieda al giudice, oltre all'accertamento della responsabilità dello Stato, anche la condanna del medesimo ex art. 2058 c.c. – come è stato chiesto dagli attori nel “Giudizio universale” – ad adottare ogni iniziativa atta all'abbattimento dell'inquinamento nella misura prevista dai numerosi accordi cui si è già fatto riferimento, si rischia infatti non solo di trovarsi di fronte a uno sconfinamento della giurisdizione nella funzione legislativa e/o di governo, ma ci si scontra anche con altri limiti dettati dal sistema.

Il rapporto tra tutela giudiziale dichiarativa e quella esecutiva (ancorché in senso lato) è infatti un profilo fondamentale – se si vuole andare oltre lo scopo “pubblicitario” delle *strategic litigation* – ma, al contempo, assai problematico in questo tipo di azioni; e tale criticità viene in rilievo già nella prima fase del giudizio di cognizione, con riferimento alla condizione dell'azione relativa all'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), da intendersi come rapporto di utilità della tutela richiesta rispetto al bisogno allegato⁵⁸.

Proprio sulla condizione (*standing*) della c.d. *redressability*, intesa sia come interesse ad agire, sia come “giustiziabilità” della domanda, si è ad esempio infranta una famosa *litigation* statunitense: il caso *Juliana vs. United States* del 2015. In tale pronuncia i giudici della *Ninth Circuit Court of Appeals* hanno infatti fondato la loro decisione di rigetto sul rilievo che in assenza di uno “strumento” esecutivo – vale a dire, di una forma di tutela atta ad imporre il rispetto della condanna in via sostitutiva o comunque in modo forzoso – si dovrebbe negare la giurisdizione già in fase cognitiva; e, in ogni caso, osserva la decisione come una eventuale esecuzione forzata di questo genere di decisioni comporterebbe una prevaricazione della giurisdizione sugli altri poteri dello Stato.

Per vero, nel nostro ordinamento è prevista una differente forma di tutela che potrebbe rivelarsi assai utile nelle ipotesi in esame: la c.d. coercizione indiretta, disciplinata dall'art. 614 *bis* c.p.c.

Questa forma di tutela, introdotta nel nostro ordinamento nel 2009 e ampliata nel 2015 e, ancora, nel 2022, ha infatti come suo fine precipuo quello di indurre l'obbligato all'adempimento spontaneo, comminandogli una sanzione civile per ogni ritardo o inadempimento successivo alla condanna⁵⁹. Il che comporta la possibilità di condannare l'obbligato anche ad un *facere* non fungibile – quale sicuramente sarebbe quello che potrebbe imporre, se venisse accolta la domanda degli attori, la sentenza del Giudizio universale –.

⁵⁸ Sul tema, *ex multis*, A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955, *passim*; M. MARINELLI, *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c.*, Trento, 2005, *passim*.

⁵⁹ Sul tema di recente e anche per citazioni: C.V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile. Un'indagine di diritto comparato*, Torino, 2022, *passim*.; A. CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2019, 1 ss.; e, se si vuole, S. VINCERE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, in *Rivista di diritto processuale*, 2017, 368 ss.





Che questa possa essere la strada maestra nel nostro ordinamento per le *strategic litigation* relative alla *climate justice*, è difficile da pronosticare. È certo, tuttavia, che questa forma di tutela potrebbe facilitare l'effettività della condanna degli Stati e potrebbe quindi essere vista come una freccia molto potente nella faretra delle associazioni e dei privati che vogliono indurre lo Stato ad adempiere agli impegni climatici assunti.

9. Il ruolo dei diritti umani nei contenziosi stranieri e transfrontalieri

Si è già avuto occasione di illustrare in precedenza (in particolare nei parr. 3 e 4 *supra*) che sempre più piede stanno prendendo le azioni – che solo pochi anni fa avevano avuto non poche difficoltà ad imporsi⁶⁰ – fondate sull'asserita violazione di *diritti costituzionali* e *diritti umani*⁶¹, codificati in strumenti nazionali (costituzioni) e sovranazionali (Convenzione europea dei diritti umani, *American Convention on Human Rights*⁶²)⁶³. Sebbene si tratti, per lo più, di azioni “verticali” (individui o società v. governi o

⁶⁰ Si veda, per tutti, la petizione proposta per conto dell'*Inuit Indigenous People of the US and Canada* dinanzi alla *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR), il 7 dicembre 2005, uno dei primi tentativi a livello internazionale di inquadrare una richiesta di risarcimento per i danni causati dal cambiamento climatico in termini di violazione di diritti umani. La Commissione rigettava la petizione, concludendo nel senso che, allo stato, risultava *indimostrabile* il nesso di causalità tra atti ed omissioni del governo USA e la violazione dei diritti umani degli *Inuits* determinata dal cambiamento climatico. Per un commento alla vicenda v. H.M. OSOFSKY, *Complexities of Addressing the Impacts of Climate Change on Indigenous Peoples through International Law Petitions: A Case Study of the Inuit Petition to the Inter-American Commission on Human Rights*, in R.S. ABATE, E.A. KRONK, *Climate Change and Indigenous Peoples: The Search for Legal Remedies*, Edward Elgar, 2013, 313 ss.; ID., *The Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate Change and Indigenous Peoples' Rights*, in *American Indian Law Review*, 31, 2, 2007, 675 ss. Sempre dinanzi alla medesima Commissione era stata proposta, il 23 aprile 2013, anche la petizione in difesa dell'*Arctic Athabaskan Peoples*, pregiudicati dal rapido riscaldamento e scioglimento dell'Artico asseritamente causato dalle emissioni inquinanti provenienti dal Canada. Per un commento v. V. JAIMES, *The Arctic Athabaskan Petition: Where Accelerated Global Warming Meets Human Rights*, in *California Western International Law Journal*, 45, 2, 2015, 213 ss., spec. 259. In generale, sul rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani v. S. MCINERNEY-LANKFORD, *Climate Change and Human Rights: An Introduction to Legal Issues*, in *Harvard Environmental Law Review*, 33, 2, 2009, 431 ss., spec. 433.

⁶¹ Per citare una famosa dichiarazione dell'ex Presidente delle Maldive: «*Global warming should be seen not as an environmental crisis, but as a human rights issue that risks the lives, livelihoods and homes of millions of people*»: v. H.M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, cit., 41. Le rivendicazioni basate sui diritti si può dire appartengano alla “seconda generazione” dei contenziosi sui cambiamenti climatici: v. J. PEEL, H.M. OSOFSKY, A. FOERSTER, *Shaping the Next Generation of Climate Change Litigation in Australia*, in *Melbourne University Law Review*, 41, 2, 2017, 793; D. ESTRIN, *Limiting Dangerous Climate Change: The Critical Role of Citizen Suits and Domestic Courts – Despite the Paris Agreement*, in *CIGI Papers Series*, Paper n. 101, 11 maggio 2016.

⁶² La questione dei collegamenti tra diritti umani e cambiamento climatico è stata affrontata, per la prima volta, dall'*UN Human Rights Council* (HRC) in 2008: v. la Risoluzione delle Nazioni Unite HRC A/HRC/7/78, 14 luglio 2008 sul *Report of the Human Rights Council on its Seventh Session*, 65, Preambolo. Sui tentativi di collegare cambiamento climatico e diritti umani nell'ambito ONU v. J.H. KNOX, *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*, in *Harvard Environmental Law Review*, 33, 2, 2009, 477 ss. V. anche il OHCHR, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights*, UN Doc. A/HRC/10/61, 15 gennaio 2009 (OHCHR Report): v. anche il Principio n. 1 della *Declaration of the UN Conference on the Human Environment* (la c.d. *Stockholm Declaration*) (UN Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1(1973), 16 giugno 1972.

⁶³ V., per approfondimenti, D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, 2012; M. LIMON, *Human Rights and Climate Change: Constructing a*





entità pubbliche), anche il contenzioso “orizzontale”, ossia tra soggetti privati, specialmente imprese, promette, alla luce del rapido sviluppo di *standards* per la c.d. *corporate human rights due diligence*, di essere sempre più frequente, come dimostra la recente decisione della corte distrettuale dell’Aja nel caso *Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell*⁶⁴.

In molte giurisdizioni la copertura costituzionale dei diritti climatici ha avuto come elemento propulsore l’attivismo giudiziario, dalla forte impronta pubblicistica, sperimentato negli anni precedenti nell’ambito del contenzioso ambientale, con lo sdoganamento di interpretazioni delle norme rilevanti decisamente liberali e “creative”.

È il caso dell’India, ove nel diritto alla vita (codificato all’art. 21 Cost.) è stato ravvisato il fondamento del diritto all’acqua e all’aria non inquinate, per un suo pieno godimento, e altresì il pilastro per uno sviluppo sostenibile e per la c.d. *intergenerational equity*⁶⁵; o del Pakistan, ove il diritto alla vita (codificato dall’art. 9 Cost.) è stato interpretato estensivamente sì da includere il diritto a godere di un’atmosfera pulita e di un ambiente non inquinato⁶⁶.

Ma emblematico, in questo contesto (anche perché è stato quello dal maggiore clamore mediatico) è il già citato caso *Urgenda*, iniziato da più di 800 cittadini olandesi e dalla Fondazione *Urgenda* contro il governo olandese⁶⁷.

Sebbene la base giuridica principale della decisione favorevole agli attori sia da ravvisare in un costituzionale *duty of care* del governo olandese di proteggere i propri cittadini dal cambiamento climatico⁶⁸ (con il conseguente obbligo di intraprendere azioni più incisive ed ambiziose per ridurre le emissioni domestiche di carbone, in linea con le raccomandazioni scientifiche internazionali, i.e. almeno il 25% entro il 2020⁶⁹), il giudice d’appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado (la corte distrettuale dell’Aja), non ha esitato ad attingere al tema della violazione dei diritti umani quale appiglio e fonte interpretativa di *standards* elastici di diritto privato, argomentando, in particolare, dai

Case for Political Action, 33, 2, 2009; L. RAJAMANI, *The Increasing Currency and Relevance of Rights-Based Perspectives in the International Negotiations on Climate Change*, in *Journal of Environmental Law*, 22, 3, 2010, 391 ss.; V. JAIMES, *Climate Change and Human Rights Litigation in Europe and the Americas*, in *Seattle Journal of Environmental Law*, 5, 1, 2015, 165 ss.

⁶⁴ Nel maggio 2021, il giudice olandese ha ordinato alla *Royal Dutch Shell* di ridurre, rispetto ai livelli del 2019, le proprie emissioni globali di CO₂ del 45% entro il 2030. È considerata la prima importante sentenza nell’ambito di un contenzioso sui cambiamenti climatici contro una società. Shell è il nono maggior “contributore” aziendale alle emissioni globali, producendone circa l’1%.

⁶⁵ V., *ex multis*, *MC Mehta v. Union of India*, AIR 1988 SC 1037; per approfondimenti v. L. RAJAMANI, S. GHOSH, *India*, in R. LORD ET AL. (a cura di), *Climate Change Liability: Transnational Law and Practice*, Cambridge, 2012, 139 ss.

⁶⁶ V., *ex multis*, *General Secretary West Pakistan Salt Miners Labour Union, Khewral, Jhelum v. Director of Industries & Mineral Development, Punjab*, 1994 SCMR 2061.

⁶⁷ *Stichting Urgenda v. Government of the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment)*, ECLI-NL-RBDHA, 2015, 7145, *Rechtbank Den Haag*, C/09/456689/HA ZA 13-1396 (*Urgenda*).

⁶⁸ Il giudice ha delimitato i confini spazio-temporali del suddetto *duty of care* in capo allo Stato. In particolare, a quest’ultimo può imputarsi la responsabilità per i danni subiti dalle future generazioni di cittadini non olandesi, ma è tenuto ad esercitare un *duty of care* nei confronti: (a) delle attuali e future generazioni di cittadini residenti nei Paesi Bassi e (b) delle persone che attualmente risiedono al di fuori dei Paesi Bassi, in quanto potenzialmente interessate dalla (in)azione transfrontaliera dello Stato olandese.

⁶⁹ Per un commento v. J. LIN, *The First Successful Climate Negligence Case: A Comment on Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment)*, in *5 Climate Law*, 2015, 65 ss.



diritti alla vita, alla casa e alla vita familiare codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 8 della CEDU⁷⁰ (articoli dei quali la giurisprudenza della Corte Europea ha di frequente esteso l’ambito di applicazione a situazioni di rischio di danno ambientale derivante da attività umane pericolose⁷¹)⁷². Tale ricorso – indiretto o meramente integrativo o supplementare – ai diritti umani potrebbe in fin dei conti rivelarsi più efficace e strategico, e dunque, in definitiva, *più incisivo* rispetto al voler stabilire a tutti i costi una violazione *diretta* di *rights protection*, specialmente in tutti quei casi in cui un giudice debba procedere ad un non agevole bilanciamento di interessi: da una parte quelli “climatici”, dall’altra quelli, concorrenti, di carattere economico e sociale (e.g. benefici economici delle attività di emissioni dei gas a effetto serra, ad esempio per lo sviluppo economico o per questioni di sicurezza energetica).

Ciò detto, non solo negli Stati Uniti, ma anche nelle giurisdizioni che hanno di recente conosciuto una proliferazione del fenomeno della *climate change litigation* (come l’Australia), la stragrande maggioranza di azioni “climatiche” continua a fondarsi su *statutory law causes of action*⁷³, essenzialmente per la problematicità di fondare *esclusivamente sull’asserita violazione di diritti umani fondamentali i claims* contro i governi per danni correlati al cambiamento climatico: si pensi al delicato tema della separazione dei poteri (soprattutto in relazione all’applicazione della *political question doctrine*), ma anche a quello dell’immunità degli Stati.

⁷⁰ V. S. ROY, E. WOERDMAN, *Situating Urgenda v. the Netherlands*, cit., 165 ss.

⁷¹ Per riferimenti v. J. VERSCHUUREN, *Contribution of the Case Law of the European Court of Human Rights to Sustainable Development in Europe*, in W. SCHOLTZ, J. VERSCHUUREN (eds.), *Regional Environmental Law: Transregional Comparative Lessons in Pursuit of Sustainable Development*, Edward Elgar, 2015, 363 ss.

⁷² Parimenti, se non più significative, sotto il profilo della qualificazione in termini di violazione di diritti umani fondamentali delle condotte dei convenuti, ritenute inadeguate o pregiudizievoli in relazione alle emissioni inquinanti, sono le recenti decisioni della Lahore High Court (Pakistan) nel caso *Leghari (Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan)* (W.P. No. 25501/2015), Lahore High Court Green Bench, ordinanze del 4 e 14 settembre 2015; per un commento v. J. PEEL; H.M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, cit., 37 ss.; J. WENTZ, *Lahore High Court Orders Pakistan to Act on Climate Change*, 26 Sept. 2015, in *Climate Law Blog*, Sabin Center for Climate Change Law, al link: <http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2015/09/26/lahore-high-court-orders-pakistan-to-act-on-climate-change>; della High Court sudafricana nel caso *Earthlife Africa (Earthlife Africa Johannesburg v. Minister for Environmental Affairs & Others)*, Case No. 65662/16, decisione della *High Court of South Africa, Gauteng Division*, Pretoria (South Africa), 8 marzo 2017); della Commissione sui diritti umani delle Filippine nella procedura iniziata da Greenpeace, assieme ad una serie di altri gruppi di persone e individui, contro una cinquantina di società tra le maggiori utilizzatrici di combustibili fossili al mondo (petrolio, gas, carbone ...), note come “carbon majors” (tra cui BP, Chevron, ExxonMobil, Glencore, Shell, Total Energies e RWE). Per un resoconto di questa procedura v. <http://climatecasechart.com/non-us-case/in-re-greenpeace-southeast-asia-et-al/> e, per ulteriori riferimenti, P. MANONGDO, *Landmark Human Rights Case Against World’s Biggest Fossil Fuel Firms Pushes On*, in *Eco-Business*, 13 dicembre 2016; GREENPEACE PHILIPPINES, *The Climate Change and Human Rights Petition*, 28 luglio 2016; A. DE SPIEGELEIR, M.A. TIGRE, *The Role of Human Rights Institutions in Tackling Climate Change: A Case Study of the Philippines*, in *Climate Law Blog*, Sabin Center for Climate Change Law, 5 ottobre 2022.

⁷³ D. MARKELL, J.B. RUHL, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual*, in *Florida Law Review*, 64, 1, 2012, 15 ss.; J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, Cambridge, 2015, *passim*; M. NACHMANY ET AL., *Global Trends in Climate Change Legislation and Litigation, 2017 Update*, *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, maggio 2017, 13 ss.





Allorquando, infine, i diritti in questione siano incisi da eventi pregiudizievoli *transfrontalieri*, che causino cioè danni ambientali in più di uno Stato⁷⁴, i contenziosi climatici spesso approdano dinanzi ad organismi aggiudicatori sovranazionali⁷⁵, quali la Corte di giustizia dell'Unione europea⁷⁶, la Corte europea dei diritti dell'uomo⁷⁷, la *American Commission for Human Rights* (IACHR), la Corte internazionale di giustizia⁷⁸, l'*Appellate Body* del WTO⁷⁹, il Tribunale internazionale per il diritto del mare⁸⁰, ove

⁷⁴ Si pensi, tra tutti, all'incidente di Chernobyl del 1986, su cui v. D. McCLATCHEY, *Chernobyl and Sandoz One Decade Later: The Evolution of State Responsibility for International Disasters, 1986-1996*, in *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 25, 1996, 659 ss.

⁷⁵ Su cui v., in generale, T. STEPHENS, *International Courts and Climate Change: "Progression", "Regression" and "Administration"*, in R. LYSTER (ed.), *In the Wilds of Climate Law*, Australian Academic Press, 2010, 53 ss.

⁷⁶ Adita in via incidentale ex art. 267 TFUE (v., ad esempio, il caso C-127/07, *Societe Arcelor Atlantique et Lorraine and Others v. Premier ministre and Others* [2008] CR I-9895, par. 73, 74), oppure in via principale, in caso di impugnazione di atti di normazione euro-unitaria (v. il caso T-16/04, *Arcelor SA v. European Parliament and Others*, OJ 2010 C 100/35, par. 122). V. anche il caso T-330/18, *Carvalho and Others v. Parliament and Council* [2018] ECLI:EU: T:2019:324 (su cui v. G. WINTER, *Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation*, in *Transnational Environmental Law*, 9, 1, 2020, 137), nonché la vicenda che ha coinvolto tre organizzazioni con sede negli Stati Uniti, *Environmental Defense Fund, Earthjustice e Center for Biological Diversity*, nonché WWF UK, *Transport & Environment and Aviation Environment Federation* in Europa: *R (on the application of Air Transport Association of America Inc) v. Secretary of State for Energy and Climate Change* [2010] EWHC 1554 (Admin). Vanno segnalate, infine, le due decisioni emesse nel 2022, rispettivamente *Ville de Paris and Others c. Commissione Europea* del 13 gennaio 2022 (C-177/19 P to C-177/19 P) e *Deutsche Umwelthilfe c. Germania* dell'8 novembre 2022 (C-873/19), rilevanti nella misura in cui ampliano lo spettro della legittimazione ad agire nei contenziosi climatici (a favore, nell'un caso, di alcune municipalità e, nell'altro, di una ONG ambientalista).

⁷⁷ Tra i tribunali "regionali" per i diritti umani, la Corte EDU è di gran lunga quello con la più corposa giurisprudenza sui nessi tra diritti umani e tutela dell'ambiente. Sebbene la Corte non abbia riconosciuto un vero e proprio diritto (autonomo) a un ambiente sano, ha in più occasioni statuito che i rischi di danno ambientale possono rappresentare una minaccia per la tutela dei diritti umani, come il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (v. Corte EDU, *Kyrtatos v. Greece*, 22 maggio 2003, App. No. 41666/98, par. 52), e altresì quelli "processuali" quali il diritto di accesso alle informazioni o ad un ricorso effettivo (v., ad esempio, Corte EDU, *Budayeva v. Russia*, App. No. 15339/02 (2008)). Si vedano anche i casi, sempre decisi dalla Corte EDU, *Lopez Ostra v. Spain*, decisione del 9 dicembre 1994, Series A No 303; *Fadeyeva v. Russia*, Application No 55723/00, CHR 2005I-V; *Okyay v. Turkey*, Application No 36220/97, CHR 2005-VII; *Giacomelli v. Italy*, Application No 59909/00, CHR 2006-XII. Nessuno di questi casi affronta direttamente il tema del rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani, ma tutti offrono degli spunti interessanti e potenzialmente utili in relazione anche alla *climate change litigation*. Per approfondimenti v., in particolare, S. BOGOJEVID, *EU Climate Change Litigation, the Role of the European Courts and the Importance of Legal Culture*, in *Law and Policy*, 35, 2013, 184 ss.

⁷⁸ Si vedano i casi *Corfu Channel case (UK v. Albania)*, decisione 1949 ICJ 4 (1949); *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, decisione del 25 settembre 1997, in *IC Reports*, 1998, 3, ripubblicato in *ILM*, 37, 1998, 162; *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, 8 luglio 1996, in *IC Reports*, 1996, 226, ripubblicato in *ILM*, 35, 1996, 809; *Nuclear Tests (New Zealand v. France)*, decisione del 22 settembre 1995, in *ICJ Reports*, 1995, 228. In generale, il contenzioso dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia presenta, in questo ambito, alcuni inconvenienti, tra cui il fatto che la soggezione alla sua giurisdizione non può prescindere dal consenso degli Stati e che solo gli Stati firmatari possono adire la Corte (non, invece, gli individui o le organizzazioni).

⁷⁹ Per riferimenti v. W. BURNS, *The Exigencies that Drive Potential Causes of Action for Climate Change at the International Level*, in *American Society for International Law Proceedings*, 98, 2004.

⁸⁰ Per riferimenti v. W. BURNS, *A Voice for the Fish? Litigation and Potential Causes of Action for Impacts under the United Nations Fish Stocks Agreement*, in *Santa Clara Law Review*, 48, 2008, 605 ss., spec. 617, nonché il caso *Southern Bluefin Tuna Cases (Australia v. Japan; NZ v. Japan)* del 1999.



la rilevanza del tema dei diritti umani quale base giuridica dei relativi *claims* dedotti in giudizio acquista assoluta centralità⁸¹.

10. Principali problematiche processuali

Uno dei profili più problematici del contenzioso “climatico” risiede nel fatto che risulta estremamente arduo dimostrare *il nesso di causalità*, sotto il profilo sia fattuale che giuridico, tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto (stato o società privata) e l’impatto sullo stato climatico che avrebbe a sua volta determinato i danni a cose o persone⁸². Questo forse spiega in parte perché, nonostante le espresse richieste degli attori di ottenere compensazione monetaria, i giudici nazionali si siano sinora limitati ad ordinare l’adozione di azioni concrete (in taluni casi anche molto “aggressive”) per limitare le emissioni inquinanti (e.g. *un facere o non facere*), *senza tuttavia mai spingersi sino alla condanna al risarcimento dei danni (e ad una loro quantificazione)*⁸³.

Al fine di aggirare gli evidenti ostacoli dimostrativi, una parte della dottrina suggerisce di fare ricorso alla c.d. *climate attribution science*⁸⁴, i cui risultati dovrebbero consentire di instaurare un nesso, sotto il profilo teorico, tra uno *specifico danno* legato al clima e le *specifiche emissioni* di gas serra di uno *specifico emittente*⁸⁵ e altresì di coniugare – nell’ambito degli *standards* causali e di responsabilità tradizionalmente applicati nelle azioni per responsabilità extracontrattuale da diffuso inquinamento ambientale⁸⁶ – il criterio del “*necessary element of a sufficient set*” [Ness] con la c.d. “*proportional*

⁸¹ Per approfondimenti v. M. CHAPMAN, *Climate Change and the Regional Human Rights Systems*, in *Sustainable Development Law and Policy*, 2010, Spring Issue, 37-38, 60-61; H.M. OSOFSKY, *Climate Change and Environmental Justice: Reflections on Litigation over Oil Extraction and Rights Violations in Nigeria*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 1, 2, 2010, 189 ss.

⁸² Tradizionalmente, sia nella famiglia di *common law* che in quella di *civil law*, la sussistenza del nesso di causalità va valutata sia sul piano fattuale (“*factual causation*”) – se un fatto sia necessario per la causazione del danno asseritamente subito (“*but-for*” test nei sistemi di *common law*; “*conditio sine qua non*” test nei sistemi di *civil law*) – che su quello giuridico (“*legally relevant causation*”) – se il danno sia conseguenza “prevedibile” della condotta del danneggiante, se il danno rientri nell’ambito di applicazione della norma che l’asserito danneggiante avrebbe violato, se sussista una prossimità di tempo e spazio tra il danno e la condotta del danneggiante e così via –: su questi profili v. P. MINNEROP, F. OTTO, *Climate Change and Causation: Joining Law and Climate Science on the Basis of Formal Logic*, in *Buffalo Environmental Law Journal*, 27, 2020, 49, 55-56; S. LAWSON, *The Conundrum of Climate Change Causation: Using Market Share Liability to Satisfy the Identification Requirement in Native Village v. ExxonMobil Co.*, in *22 Fordham Environmental Law Review*, 2010, 433, 448; M. HINTEREGGER, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: A Functional Analysis*, in *Journal of European Tort Law*, 8, 2017, 238 ss., spec. 256.

⁸³ Si pensi, in Francia, alla decisione del *Tribunal Administratif* di Parigi del 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1; in Germania, alla decisione del *Bundesverfassungsgericht* [BVerfG] del 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20; nei Paesi Bassi, alla decisione di HR del 20 dicembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:2007, 19/001 (*De Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)/Stichting Urgenda*). Per approfondimenti v. T. BURMAN, *A New Causal Pathway for Recovery in Climate Change Litigation?*, in *Environmental Law Reporter*, 52, 1, 2022, 10038 ss.

⁸⁴ Su cui v. A. HANNART, P. NAVEAU, *Probabilities of Causation of Climate Changes*, in 31 *Journal of Climate*, 2018, 5507-5508; R.W. WRIGHT, *Causation in Tort Law*, in 73 *California Law Review*, 1985, 1735, 1808.

⁸⁵ Per approfondimenti v. T. BURMAN, *A New Causal Pathway*, cit.

⁸⁶ Per riferimenti v. anche F.D. BUSNELLI et al. (a cura di), *Principles of European Tort Law: Text And Commentary (European Group on Tort Law eds., 2005)* e *Restatement of the Law of Torts treatises (Restatement (Third) of*



liability”, idonea a collegare, *in parte qua*, uno specifico danno climatico alle emissioni prodotte da un determinato ente (pubblico o privato)⁸⁷. Si tratta, tuttavia, di tentativi di inquadramento teorico per lo più privi, allo stato, di un significativo riscontro nella giurisprudenza⁸⁸.

Dal punto di vista processuale, la difficoltà di dimostrare il nesso di causalità non è tuttavia l’unico problema di questo tipo di contenziosi. Altrettanto rilevanti (e spesso ostative ad un giudizio di ammissibilità dei *claims*) sono, ad esempio, le questioni attinenti alla stessa “azionabilità” della pretesa (*justiciability*), sia per l’assenza di precisi *standards* che governano le emissioni, sia per la natura *lato sensu* “politica” dei *claims* dedotti in giudizio⁸⁹; o alla legittimazione ad agire, dato che gli attori potrebbero avere difficoltà a fornire la prova, sebbene *prima facie* e ai soli fini della risoluzione di una questione processuale prodromica, di avere un collegamento sufficiente con la disputa, o di avere subito un danno, o che il convenuto sia effettivamente colui cui vadano imputate le condotte che hanno impattato sul clima, originando i danni⁹⁰. Altresì problematici possono risultare anche, in considerazione del carattere *cross-border* e *multiparty* dell’impatto della condotta dell’asserito danneggiante sul

Torts: Liability For Physical And Emotional Harm (Am. L. Inst. 2012); *Restatement (Third) of Torts: Apportionment of Liability* (Am. L. Inst. 2000).

⁸⁷ Tecnicamente, per *proportional liability* si intende quel criterio di attribuzione che limita la responsabilità di un convenuto *in proporzione al suo contributo al danno totale subito dall’attore*, allorché si tratti di contributo *di per sé troppo esiguo* per assurgere a causa necessaria del danno totale subito dall’attore, ma purtuttavia “elemento necessario di un insieme sufficiente” di diverse “cause minime concorrenti”, che insieme determinano il pregiudizio. Per approfondimenti v. L. HARRINGTON, F. OTTO, *Attributable Damage Liability in a Non-Linear Climate*, in *Climate Change*, 153, 2019, 15-16; P. STOTT *et al.* (a cura di), *Attribution of Extreme Weather and Climate-Related Events*, in *Wires Climate Change*, 7, 2016, 23, 32.

⁸⁸ Per riferimenti a *standards* quali l’*alternative causation*, la *market-share liability*, la *material contribution* v. T. BURMAN, *A New Causal Pathway*, cit., 10038 ss.

⁸⁹ Invero, molte corti hanno statuito che il fenomeno del *climate change* è una questione politica o di “*global policy*”, come tale non idonea ad essere affrontata e risolta in un’aula di tribunale. A prescindere da ciò, si discute tutt’ora tra gli interpreti se, nell’ambito delle figure dell’illecito civile, sussista un obbligo di riduzione delle emissioni (su cui v. M. SPITZER, B. BURTSCHER, *Liability for Climate Change: Cases, Challenges, and Concepts*, in *Journal of European Tort Law*, 8, 2017, 137, spec. 162 e, d’altra parte, se esista un obbligo fiduciario di impresa (“*a corporate fiduciary duty*”) di divulgare i rischi legati al clima. Sul punto v. P. WALLACE, *Climate Change, Fiduciary Duty, and Corporate Disclosure: Are Things Heating Up in the Boardroom?*, in *Virginia Environmental Law Journal*, 26, 2008, 293.

⁹⁰ Da segnalare, in particolare, il caso dell’India e del Pakistan, ove la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “*public interest litigation*” al fine di derogare alle regole della *common law* in tema di *locus standi* e di consentire così, anche a categorie di soggetti svantaggiate e vulnerabili, l’accesso alla giustizia e l’azionabilità dei diritti fondamentali tutelati dalle rispettive costituzioni: v., in proposito, A.R. ALAM (Advocate, Supreme Court of Pakistan), *Public Interest Litigation and the Role of the Judiciary*, al link <http://www.supremecourt.gov.pk/ijc/Articles/17/2.pdf>; F. HUSSAIN, *Public Interest Litigation, Sustainable Development Policy Institute, Working Paper Series* #5, 1993, al link <https://www.sdpi.org/publications/files/W5-Public%20Interest%20Litigation.pdf>.



cambiamento climatico, la determinazione del giudice competente⁹¹ e l’individuazione della legge applicabile⁹², nonché i profili attinenti all’onere della prova⁹³.

11. Global North e Global South

Dal punto di vista della distribuzione geografica, infine, la maggior parte del c.d. “contenzioso climatico” (avente ad oggetto l’adeguatezza o l’ambizione complessiva delle risposte delle politiche governative al problema del cambiamento climatico) si concentra nei Paesi del c.d. *Global North* (Nord America, Europa, Australia) – dove hanno anche sede i maggiori produttori di gas a effetto serra – anche se con caratteristiche diversificate.

Negli USA, ad esempio, è molto più pronunciato il ruolo delle corti nell’influenzare ed orientare *direttamente* l’azione legislativa e quella amministrativa (“*direct regulatory pathways through climate change litigation*”), attraverso l’interpretazione delle leggi in un modo che includa considerazioni sul cambiamento climatico o attraverso l’estensione della *common law* a *causes of action* al fine di contemplare altresì il pregiudizio derivante dal cambiamento climatico⁹⁴. In Australia, invece, il ruolo del contenzioso è *più sfumato*, senza che ancora alcun caso sia giunto all’attenzione della *High Court*. Esso ha piuttosto avuto la funzione di aumentare la consapevolezza presso l’opinione pubblica, di promuovere la diffusione di determinati valori, di fornire giustificazioni a mutamenti delle condotte di società,

⁹¹ Per lo spazio giuridico europeo si vedano le previsioni del Regolamento n. 1215/2012 (*Brussels I bis*); per l’Inghilterra v. *Alexander Layton on Brexit and Private International Law-What Now?*, in *EAPIL Blog*, 11 dicembre 2020; per gli USA v. *Goodyear Dunlop Tires Operations, SA v. Brown*, 564 U.S. 915, 924 (2011). Ma v. anche C.Y. NYINEVI, *Universal Civil Jurisdiction: An Option for Global Justice in Climate Change Litigation*, in *Journal of Politics and Law*, 8, 3, 2015, 135 ss.; O. MCINTYRE, *A Comparative Analysis of the Legal Frameworks that Govern Europe’s Transboundary Waters*, in W. SCHOLTZ, J. VERSCHUUREN (a cura di), *Regional Environmental Law*, Edward Elgar, 2015, 399 ss.

⁹² V., ad esempio, in relazione allo spazio giuridico europeo, il Regolamento Roma II e il suo art. 4(1); v. anche M. BYERS ET AL. (a cura di), *The Internationalization of Climate Damages Litigation*, in *The Washington Journal of Environmental Law & Policy*, 7, 2017, 264 ss. Ma v. anche *Nedlloyd Lines B.V. v. Superior Court*, 3 Cal. 4th 459, 465 (Cal. 1992); *Sheehan v. Northwestern Mut. Life Ins. Co.*, 44 S.W 3d 389, 396 (Mo. Ct. App. 2000); *Farmers Ins. Exch. v. Leonard*, 125 S.W 3d 55, 62 (Tex. Ct. App. 2003).

⁹³ Interessante, da questo punto di vista, il ragionamento del giudice olandese nel caso *Urgenda*, dove l’attribuzione, allo Stato, dell’onere di dimostrare di avere adottato misure adeguate è derivata da una particolare interpretazione del c.d. principio di precauzione, consistente nel fatto che, nonostante l’incertezza sugli effetti di misure ulteriori di contrasto al cambiamento climatico, *esse debbano essere comunque adottate*. Ne consegue che il beneficio del dubbio è stato concesso alle parti che richiedevano ulteriori azioni (in questo caso, gli attori), mentre a chi si opponeva all’adozione di ulteriori misure è stato invece addossato l’onere di dimostrare la plausibilità di argomentazioni in senso contrario. V. A. ARCURI, *The Case for a Procedural Version of the Precautionary Principle Erring on the Side of Environmental Preservation*, in M. BOYER, Y. HIRIART, D. MARTIMORT (a cura di), *Frontiers in the Economics of Environmental Regulation and Liability*, Ashgate, 2006, 19 ss.; M. PEETERS, *The Concept of Precaution as Shaped by the Courts*, in F. STROINK, E. VAN DER LINDEN (a cura di), *Judicial Law making and Administrative Law*, Intersentia, 2005, 57; M. HARITZ, *An Inconvenient Deliberation: The Precautionary Principle’s Contribution to the Uncertainties Surrounding Climate Change Liability*, in *Kluwer Law International*, 129, 2011, 38; M. AMBRUS, *The Precautionary Principle and a Fair Allocation of the Burden of Proof in International Environmental Law*, in *Review of European Community and International Environmental Law*, 21, 2012, 259 ss.

⁹⁴ Negli Stati Uniti, il contenzioso sviluppato ai sensi del *Clean Air Act* ha rappresentato uno strumento privilegiato cui attingere per la regolamentazione federale del settore del cambiamento climatico.



gruppi di interesse o individui e di creare deterrenti all'emissione di gas serra, contribuendo ad aumentare significativamente i costi ("*indirect regulatory pathways through climate change litigation*")⁹⁵. In tale contesto, la *climate change litigation* incentrata su questioni applicative originate da un nuovo regime normativo prende il posto di una *climate change litigation* mirante a forzare l'azione normativa e/o amministrativa da parte del governo. Ciò è in particolare accaduto a seguito dell'emanazione della legislazione sull'energia pulita (*Clean Energy legislation*)⁹⁶.

Anche in Germania e Austria si è avuta, di recente, l'insorgenza di un consistente contenzioso "climatico", ma, per una serie di ragioni, che vanno dalla legislazione in vigore alle peculiarità dei sistemi rimediali, dalla rigidità dei requisiti di accesso alle particolari caratteristiche dei *claims* dedotti, non ha sinora mai avuto esito favorevole agli attori⁹⁷.

Quanto alla Cina, che negli ultimi anni ha superato gli USA come principale utilizzatore di combustibili fossili e produttore di gas serra, vi è stato un significativo sforzo, da parte governativa, di ridurre le emissioni, e si è altresì avuto un consistente incremento del contenzioso "climatico"⁹⁸. Tuttavia, in considerazione della assoluta preponderanza del potere esecutivo rispetto a quello giudiziario e della mancanza di indipendenza di quest'ultimo⁹⁹, il ruolo delle corti non è tanto quello di contrasto alle lacune operative o alle inadeguatezze del potere politico-legislativo-esecutivo, né di indirizzo della sua attività, né, tantomeno, di protezione dei diritti umani da esso asseritamente lesi, quanto piuttosto di supporto all'attuazione degli indirizzi da quest'ultimo individuati¹⁰⁰.

⁹⁵ Per una comparazione tra USA e Australia sotto il profilo del ruolo delle corti sull'attività normativa degli Stati v. J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation's Regulatory Pathways*, cit., 150 ss.; v. anche W.C.G. BURNS, H.M. OSOFSKY (a cura di), *Adjudicating Climate Change: State, National, and International Approaches*, New York, 2009.

⁹⁶ In relazione all'Australia, non si può non menzionare la recente decisione dell'*UN Human Rights Committee* nel caso *Daniel Billy and others v. Australia* (22 settembre 2022 – CCPR/C/135/D/3624/2019), che ha statuito che l'Australia sta violando le sue obbligazioni in materia di diritti umani nei confronti degli indigeni delle isole dello Stretto di Torres a causa della sua inerzia rispetto al fenomeno del cambiamento climatico. Per un'analisi dettagliata della decisione v. M.A. TIGRE, *United Nations Human Rights Committee finds that Australia is violating human rights obligations towards Torres Strait Islanders for climate inaction*, in *Climate Law Blog*, Sabin Center for Climate Change Law, 27 settembre 2022.

⁹⁷ Per riferimenti all'ordinamento tedesco v. J. SAUER, *Strukturen gerichtlicher Kontrolle im Klimaschutzrecht – Eine rechtsvergleichende Analyse*, in *ZUR*, 2018, 679 ss.; *Landgerichte Essen*, 15.12.2016, 2 O 285/15; *Oberlandesgericht Hamm*, 30.11.2017, – 5 U 15/17; A. CHATZINERANTZIS, B. HERZ, *Climate Change Litigation – Der Klimawandel im Spiegel des Haftungsrechts*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2010, 910 ss.; M. HINTEREGGER, *Klimaschutz mit den Mitteln des Privatrechts?*, in G. KIRCHENGAST et al. (a cura di), *Klimaschutzrecht zwischen Wunsch and Wirklichkeit*, Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 197 ss. Per l'ordinamento austriaco v. *Third Runway at Vienna International Airport case*, C. N. W109 2000179-1/291E, Tribunale amministrativo federale, Austria, 2 febbraio 2017. Per ulteriori riferimenti v. D. ENNOCKL, *Climate Change Litigation in Austria and Germany: Climate Change Litigation in Germany and Austria – Recent Developments*, in *Carbon and Climate Law Review (CCLR)*, 4, 2020, 30 ss.

⁹⁸ Per approfondimenti v. Y. ZHAO, S. LYU, Z. WANG, *Prospects for Climate Change Litigation in China*, in *Transnational Environmental Law*, 8, 2, 2019, 349 ss.

⁹⁹ V. X. HE, *Why Did They Not Take on the Disputes? Law, Power and Politics in the Decision-making of Chinese Courts*, in *International Journal of Law in Context*, 3, 3, 2007, 203 ss.; X. PENG, *Judicial Power in Modern Society: Judicial Dilemma in Transitional China and Its Solutions*, in *Modern Law Science*, 6, 2009, 2 ss.

¹⁰⁰ Per approfondimenti v. X. HE, *Legal and Policy Pathways of Climate Change Adaptation: Comparative Analysis of the Adaptation Practices in the United States, Australia and China*, in *Transnational Environmental Law*, 7, 2,





In India, infine, è stata rispolverata, anche nel contesto “climatico”¹⁰¹ (in relazione al quale manca una puntuale legislazione), la lunga tradizione di attivismo giudiziario¹⁰² e di *public interest litigation*¹⁰³, attraverso cui le corti hanno colmato le lacune legislative in settori particolarmente delicati (tra cui la materia ambientale¹⁰⁴, con anche il ruolo svolto dal *National Green Tribunal*), venendo incontro a domande di tutela diffuse tra la popolazione. Spesso si è attinto a fonti convenzionali e principi internazionali (quali la *public trust doctrine*, il *polluter pays principle*, il *precautionary principle* e l'*intergenerational equity*), allargando altresì le maglie dei soggetti legittimati (per consentire l'accesso alla giustizia anche alle categorie più disagiate e rendere così la giustizia più partecipata e “democratica”¹⁰⁵), prevedendo altresì l'estensione degli effetti *ultra partes* di un contenzioso¹⁰⁶.

Per quanto riguarda, infine, il c.d. *Global South*¹⁰⁷, si registra un costante aumento del contenzioso “climatico”¹⁰⁸. Con particolare riferimento all'America Latina, una tra le regioni con i più alti livelli di disuguaglianza sociale e sanitaria, si è osservato come l'incremento nella vulnerabilità della salute delle persone, conseguente all'interazione tra cambiamento climatico e disuguaglianze economiche e sociali, determini il frequente inquadramento delle rivendicazioni degli attori nei contenziosi climatici come questioni relative ai diritti umani¹⁰⁹. Del resto, è proprio l'*OHCHR Report* delle Nazioni Unite *on the Relationship between Climate Change and Human Rights* a ribadire come l'impatto dei cambiamenti climatici sia avvertito in modo più acuto da quei segmenti della popolazione che si trovano già

2018, 347 ss., spec. 347; D.D. BOER, D. WHITEHEAD, *Environmental Public Interest Litigation in China: From Experiment to Practice*, in *Chinadialogue*, 11 agosto 2016.

¹⁰¹ E. CHATURVEDI, *Climate change litigation: Indian Perspective*, in *German Law Journal*, 2021, 22, 1459 ss.

¹⁰² A. SAHA, *Judicial Activism in India: A Necessary Evil*, *Soc. Sci. Research Network* (8 luglio 2008); S.P. SATHE, *Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limits*, Oxford, 2a ed., 2002; S. BANDYOPADHYAY, 'A Noble Tree That Bore Bitter Fruits?': *The Supreme Court of India, Judicial Activism and Judicialization of Politics*, in *Indian Journal of Law and Justice*, 11, 2020, 120 ss.

¹⁰³ J. RAZZAQUE, *Public Interest Environmental Litigation in India, Pakistan and Bangladesh*, *Soc. Sci. Research Network* (1 gennaio 2004); I. ALOGNA, E. CLIFFORD, *Climate Change Litigation: Comparative and International Perspectives*, *Researchgate*, marzo 2020.

¹⁰⁴ V., ad esempio, le decisioni nei casi *Municipal Council Ratlam v. Vardhichand*, AIR 1980 SC 1622 (India); *M.C. Mehta v. Union of India*, AIR 1987 SC 1086 e *Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India*, AIR 1996 SC 2715, ove è stato affermato il diritto all'ambiente salubre quale diritto fondamentale garantito dall'art. 21 Cost.

¹⁰⁵ Un esempio in materia ambientale è dato dalla decisione nel caso *NGT, Samata v. Union of India*, NEAA Appeal No. 10 of 2010 (13 dicembre 2013).

¹⁰⁶ Si veda, ad esempio, la decisione della Corte suprema indiana nel caso *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others*, (2006) 3 SCC 549 (su cui v. S. GHOSH, *Litigating Climate Claims in India*, in *American Journal of International Law*, 114, 2020, 44 ss.). Per riferimenti ai *leading cases* che hanno riconosciuto come diritti fondamentali il *redressal of issues*, diritto al gratuito patrocinio, diritto al sonno e simili, v. E. CHATURVEDI, *Climate change litigation*, cit., 1459 ss.

¹⁰⁷ La distinzione tra “*Global South*” e “*Global North*”, convenzionale tra studiosi e politici, si basa essenzialmente sul criterio delle disuguaglianze economiche, anche se non vi è per altri versi assolutamente omogeneità tra i Paesi ricondotti all'uno o all'altro gruppo.

¹⁰⁸ Per dati e riferimenti v. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, cit.

¹⁰⁹ Come efficacemente dimostrano i celebri casi *Future Generations c. Ministero dell'Ambiente e altri* in Colombia (2018) e *Greenpeace Messico c. Ministero dell'Energia e altri* in Messico (sulle *policies* del sistema elettrico nazionale) (2020). V. anche T. VIVEROS-UEHARA, *The Right to Health in Climate Change Litigation: A Transformative Pathway for Addressing Latin America's Health Crises*, in *VerfassungsBlog*, 2022/3/22, <https://verfassungsblog.de/the-right-to-health-in-climate-change-litigation/>, DOI: 10.17176/20220323-001224-0.





in situazioni disagiate, a causa di fattori quali la povertà, il genere, l'età, lo *status* di minoranza o la disabilità¹¹⁰. Ciò ha indotto a qualificare il fenomeno del *climate change* anche come *health crisis*.

Il recente significativo sviluppo della c.d. *climate change litigation* in America Latina è ascrivibile a diversi fattori. Da un lato, rileva l'aumentata vulnerabilità psico-fisica delle persone – già in condizioni di marginalità economica e sociale – agli effetti pregiudizievoli dei cambiamenti climatici. Dall'altro un ruolo non secondario è stato svolto da una serie di riforme occorse in vari paesi latinoamericani negli anni '80 e '90, finalizzate – con particolare riferimento ai diritti sociali ed economici, compreso il diritto alla salute – a rendere il diritto costituzionale nazionale più compatibile con il diritto internazionale dei diritti umani¹¹¹ (il c.d. “nuovo costituzionalismo latinoamericano”¹¹²). Esse hanno in particolare consentito la partecipazione attiva di attori della società civile in contenziosi strategici in materia di tutela dei diritti umani fondamentali, coinvolgendo le corti nazionali in un processo di trasformazione sociale a favore di gruppi di persone storicamente emarginati¹¹³. Ciò ha d'altra parte facilitato un dialogo giuridico transfrontaliero tra diversi paesi sudamericani, attraverso il rafforzamento del sistema interamericano dei diritti umani¹¹⁴.

¹¹⁰ UN Doc. A/HRC/10/61, 15 gennaio 2009. V. anche la Risoluzione HRC delle Nazioni Unite del 10 aprile 2009; la Risoluzione HRC delle Nazioni Unite on *Human Rights and Climate Change* del 2005. Sul tema v. anche V.R. BARROS, C.B. FIELD (a cura di), *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Vol. II: Regional Aspects, Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental – Panel on Climate Change*, Cambridge, 2015, Annex II, 1758 ss.

¹¹¹ Inoltre, Colombia e Messico hanno espressamente riconosciuto il diritto alla salute nelle loro costituzioni nazionali e hanno ratificato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)

¹¹² Su cui v. A. VON BOGDANDY, E. FERRER MAC GREGOR, M. MORALES ANTONIAZZI, F. PIOVESAN, X. SOLEY, *Transformative Constitutionalism in Latin America. The Emergence of a New Ius Commune*, Oxford, 2017, *passim*.

¹¹³ Si vedano, da ultimo, il caso *Herrera Carrión et al. c. Ministero dell'Ambiente et al.* (v., per riferimenti, M.A. TIGRE, *A look back at significant decisions in climate litigation in 2022*, cit.) e il caso *PSB et al. v. Brazil (on Climate Fund) “Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e Rede Sustentabilidade v. União Federal”*, 30 giugno 2022 – per riferimenti v. <http://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/> -.

¹¹⁴ D'altra parte, la Colombia e il Messico hanno espressamente inserito il diritto alla salute nelle loro costituzioni nazionali e hanno ratificato sia l'*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) del 16 dicembre 1966, sia l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015.

